

# POLICY DI GRUPPO IN MATERIA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO PROVENIENTE DA REATO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

**CODICE: (GRU)-GOV-DNV-PAN-03**

Area	Governo (GOV)
Macro Ambito	Disposizione Normative di Vigilanza (DNV)
Ambito	AML
Perimetro di applicabilità	Gruppo Bancario
Data creazione	19/01/2021
Tipologia di documento	Policy
Data approvazione CdA Banca del Fucino	29/12/2021
Data approvazione CdA Igea Digital Bank	In corso di recepimento

Confidenzialità: documento destinato a solo uso interno

Il presente documento è di proprietà del Gruppo Bancario Igea Banca

Non ne è consentita la citazione, la riproduzione, in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta della Società



INDICE

1	PREMESSA .....	4
2	GLOSSARIO E ABBREVIAZIONI.....	5
3	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	6
4	SCOPO E VALIDITA' DEL DOCUMENTO .....	7
5	ORGANI AZIENDALI POSTI A PRESIDIO DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO .....	8
5.1	Organo con funzione di gestione e di supervisione strategica.....	8
5.2	Organo con Funzione di Controllo .....	9
5.3	Amministratore Delegato.....	10
6	FUNZIONI DI CONTROLLO POSTE A PRESIDIO DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO .....	10
6.1	Funzione Antiriciclaggio .....	10
6.2	Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette ("Responsabile SOS") .....	12
6.3	Funzione di Internal Audit.....	13
7	INDIRIZZO E COORDINAMENTO DI GRUPPO .....	14
7.1	Modello di coordinamento.....	15
7.2	Ripartizione delle responsabilità tra la Capogruppo e le Società Controllate.....	15
7.2.1	Flussi informativi e adempimenti periodici .....	15
7.2.2	Definizione dei processi e dei controlli .....	15
7.2.3	Gestione dei profili di rischio nell'ambito di Gruppo .....	16
7.2.4	Assetto del sistema informativo .....	16
7.2.5	Segnalazioni di operazioni sospette .....	16
8	LA GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO .....	17
8.1	Sistema di controllo interno in materia di adeguata verifica .....	17
8.2	Gestione del rischio – criteri generali .....	18
8.3	Profilatura della clientela .....	18
9	OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA .....	20
9.1	Identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore .....	21
9.2	Identificazione del Titolare Effettivo .....	21
9.3	Verifica dei dati.....	22
9.4	Scopo e natura del rapporto e delle operazioni occasionali.....	23
9.5	Controllo costante del rapporto .....	23
9.6	Operatività a distanza.....	24
10	OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA.....	25



**POLICY DI GRUPPO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO**

Codice: **(GRU)-GOV-DNV-POL-03**

**Publicato il: 04/01/2022**

11	OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA .....	25
12	ADEGUATA VERIFICA TRAMITE TERZI .....	28
13	ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEI DATI E SEGNALAZIONI STATISTICHE ANTIRICICLAGGIO (FLUSSO S.A.R.A.) .....	30
14	ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI OGGETTIVE .....	30
15	SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE .....	31
16	FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	32
17	FLUSSI INFORMATIVI .....	33
17.1	Flussi dell'Organo con Funzione di controllo .....	33
17.2	Flussi della Funzione Antiriciclaggio .....	33
17.3	Flussi del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette .....	33
17.4	Flussi della Funzione Internal Audit.....	33
17.5	Alta Dirigenza, le Funzioni di controllo e le altre strutture del Gruppo.....	34



## 1 PREMESSA

Il Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019 recante *“Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”* stabilisce esplicite misure organizzative, procedurali e di controllo, nonché specifici compiti per i principali organi e funzioni aziendali, mirati ad assicurare la presenza di idonei presidi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in applicazione dei principi di proporzionalità e dell'approccio basato sul rischio.

A tal fine, la normativa anzidetta dispone che gli intermediari definiscano, all'interno di una *Policy* motivata, le scelte adottate con riferimento agli assetti organizzativi, procedurali e di controllo posti a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché a garanzia del rispetto della normativa in materia.

Più specificamente, le politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo richiedono che gli intermediari assicurino:

- ✚ adeguate strategie, politiche, procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio, nonché misure idonee a prevenire il rischio cui sono esposti;
- ✚ una chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità, e la predisposizione di procedure per garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
- ✚ l'istituzione di una funzione antiriciclaggio incaricata di sovrintendere all'attività di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio;
- ✚ un'architettura delle Funzioni di controllo coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi e al contempo coerente con l'articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- ✚ un'attività di controllo sul rispetto da parte del personale delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo all'analisi continuativa dell'operatività della clientela, agli obblighi di comunicazione e segnalazione e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione delle operazioni sospette.

Il Provvedimento della Banca d'Italia del 30 luglio 2019 recante *“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”* richiede altresì che i destinatari delle disposizioni medesime definiscano e formalizzino, in apposita Policy, procedure per lo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate. Più in particolare, rinviando alle citate Disposizioni per maggiori dettagli, gli Intermediari indicano le specifiche misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti, nonché, in ragione del profilo di rischio, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite.

Devono, altresì, essere individuati i meccanismi di cui i destinatari si avvalgono per effettuare le ulteriori attività di riscontro sui dati acquisiti, rispetto ai dati identificativi del cliente e dell'esecutore e del titolare effettivo (ove diverso da tali soggetti), secondo le modalità più opportune in relazione al profilo di rischio.

I documenti, dati e informazioni di supporto all'adeguata verifica, all'accensione dei rapporti continuativi ed alla esecuzione dei rapporti vanno conservati per 10 anni dalla data di estinzione del rapporto o dalla data dell'operazione.

Il Provvedimento di Banca d'Italia del 24 marzo 2020 recante *“Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”* prevede gli adempimenti ai fini della conservazione dei documenti, dati e informazioni ai sensi del decreto antiriciclaggio e la messa a disposizione dei dati e delle informazioni alla Banca d'Italia e all'UIF.

Il Gruppo bancario - in applicazione dell'approccio basato sul rischio, sulla base degli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gli intermediari sono tenuti a svolgere con



cadenza almeno annuale e in considerazione del principio di proporzionalità, ossia tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta, nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati - si è dotato di un assetto organizzativo, di procedure operative e di controllo, nonché di sistemi informativi idonei a garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Con l'adozione della presente Policy in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, la Capogruppo assolve all'obbligo di dettare indirizzi e principi generali per la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, articolare i compiti e le responsabilità degli Organi Societari nonché di illustrare e motivare le scelte organizzative e procedurali adottate sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, di adeguata verifica, di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni e di segnalazione di operazioni sospette.

Gli indirizzi strategici adottati in tale contesto – e quindi in materia di gestione del rischio di riciclaggio – vengono definiti a livello di gruppo e per cui la Capogruppo assicura che gli Organi aziendali delle Società bancarie e finanziarie controllate dalla stessa attuino siffatte politiche all'interno delle rispettive realtà aziendali.

I ruoli e le responsabilità delle Funzioni di controllo, in coerenza con quanto previsto dalla normativa di vigilanza, sono altresì riportati nel Regolamento generale sul sistema dei controlli interni di ciascuna entità del Gruppo bancario, nel Regolamento della Funzione Antiriciclaggio e nei rispettivi Manuali Operativi.

## 2 GLOSSARIO E ABBREVIAZIONI

**Alto Dirigente/ Alta Dirigenza** – Nei termini di cui alla presente Policy, si fa riferimento ai soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente<sup>(1)</sup>;

**Antiriciclaggio** - Misure di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose;

**AUI** - Archivio Unico Informatico;

**Capogruppo** – Banca del Fucino S.p.A., quale Capogruppo ex art. 61 del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito, per brevità, "TUB");

**CSF** - Comitato di sicurezza finanziaria istituito con decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;

**Decreto antiriciclaggio** - Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i.;

**Disposizioni in materia di adeguata verifica** - Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanate dalla Banca d'Italia il 30 luglio 2019;

**Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni** - Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo emanate dalla Banca d'Italia il 26 marzo 2019;

---

<sup>1</sup> Per tali si intendono l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale della società bancaria controllata e/o i Vicedirettori Generali competenti.



**Disposizioni in materia di conservazione** - Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanate dalla Banca d'Italia il 24 marzo 2020;

**Finanziamento del terrorismo** - Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette;

**Funzioni aziendali di controllo** - Funzione Antiriciclaggio, Funzione di conformità alle norme (Compliance), Funzione di controllo dei rischi (Risk management) e Funzione di Revisione Interna (Internal Audit);

**GAFI** - Gruppo di azione finanziaria internazionale;

**Gruppo bancario** - Il Gruppo bancario di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 385/1993 composto dalla Capogruppo, dalla Società bancaria controllata e dalla Società finanziaria controllata;

**Organi Sociali (o Organi Aziendali)** - L'Organo con Funzione di supervisione strategica, con funzione di gestione nonché l'Organo con Funzione di controllo;

**Paesi terzi** - Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;

**Paesi terzi ad alto rischio** - Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della Direttiva (UE) 2015/849;

**Persone esposte politicamente ("PEP")** - Persone fisiche di cui all'art. 1, comma 2, lett. dd), del Decreto Antiriciclaggio;

**Rischi di riciclaggio /finanziamento del terrorismo** - Rischi derivanti dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa;

**Società Controllate** (o Società/Entità del Gruppo)- La Società bancaria e la società finanziaria controllate dalla Capogruppo ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 385/1993;

**SOS** - Segnalazione di operazioni sospette;

**UIF** - Unità di Informazione Finanziaria.

### 3 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La *Policy* riporta in elenco l'articolato dispositivo e rappresentativo del sistema antiriciclaggio e antiterrorismo tempo per tempo vigente. La normativa di etero-regolamentazione comprende:

- D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90: "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60 e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE n. 2015 /847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006";



- D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni: “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125: “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”;
- Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal CSF – aggiornata al 2018 - e pubblicata in sintesi dal MEF, 12 giugno 2019;
- Disposizioni della Banca d’Italia del 26 marzo 2019: “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”;
- Provvedimento Banca d’Italia del 30 luglio 2019 recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”;
- Provvedimento Banca d’Italia del 24 marzo 2020 recante “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”;
- Delibera Banca d’Italia del 23 gennaio 2018 n. 28 in materia di “Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente esposte”;
- Disposizioni Attuative UIF del 28 marzo 2019: “Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”;
- Provvedimento UIF per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate del 25 agosto 2020 (S.A.R.A.);
- Disposizioni Attuative UIF del 4 maggio 2011: “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- Provvedimento Banca d’Italia del 24 agosto 2010 (su proposta UIF) recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari, Delibera n. 616;
- Provvedimento Banca d’Italia del 27 maggio 2009 (d’intesa con UIF) recante indicazioni per l’esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, Delibera n. 357;
- Modelli, schemi rappresentativi di comportamenti anomali e altre comunicazioni tempo per tempo emanate dall’UIF;
- Regolamento Ivass n. 44 del 12 febbraio 2019.

#### 4 SCOPO E VALIDITÀ DEL DOCUMENTO

Con il presente documento, la Capogruppo si pone l’obiettivo, in ossequio alla normativa vigente, di tracciare gli indirizzi strategici per la mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di Gruppo bancario.

In particolare, gli indirizzi confluiti nella presente *Policy* sono applicabili, per effetto dell’esercizio del potere di indirizzo e coordinamento della Capogruppo, anche per le Società controllate.

Preme rilevare che la struttura complessiva della *Policy* tiene conto dell’attuale assetto organizzativo del Gruppo Bancario di riferimento. Pertanto, è stato definito un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di Gruppo, in ossequio alle previsioni di cui alla Parte Quarta delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni del 26 marzo 2019.

A tal fine, e in coerenza con il principio di proporzionalità, il presente documento:

- ✚ chiarisce i ruoli e le responsabilità degli Organi Aziendali e delle Funzioni di controllo;
- ✚ stabilisce standard generali in materia di adeguata verifica, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni e individuazione delle operazioni sospette;



- ✚ definisce una metodologia di gruppo per la valutazione dei rischi di riciclaggio;
- ✚ implementa procedure di coordinamento e condivisione delle informazioni rilevanti tra le Società appartenenti al Gruppo bancario.

La Policy, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo sentito il Collegio Sindacale, è soggetta a revisione annuale ovvero qualora si renda necessario per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative – sia di rango primario che secondario – e comunque, all'occorrenza, qualora si verificano mutazioni rilevanti degli assetti organizzativi del Gruppo, anche limitatamente ad una o più entità al medesimo appartenenti.

Ciascun aggiornamento del presente documento può comportare un'eventuale modifica di quanto previsto dal Manuale Antiriciclaggio per cui, all'occorrenza, il medesimo documento sarà sottoposto agli opportuni interventi di allineamento.

La revisione della Policy avviene, in ogni caso, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo che ne cura altresì l'attuazione, avvalendosi del supporto e dell'assistenza della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo, anche presso le Società Controllate.

Le modalità operative di adempimento dei singoli incarichi previsti dalla presente Policy sono dettagliate, ove necessario, nei Manuali Antiriciclaggio partitamente adottati da ciascuna Società del Gruppo.

Tutto il personale del Gruppo Bancario, nell'ambito delle proprie attività, è tenuto al rispetto di quanto contenuto nel presente documento.

Il documento è comunque adeguatamente divulgato al personale del Gruppo Bancario e messo a disposizione su supporti (anche informatici) agevolmente consultabili da tutto il personale.

## **5 ORGANI AZIENDALI POSTI A PRESIDIO DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO**

La descrizione dei ruoli e dei compiti degli Organi Sociali deve declinarsi in coerenza con il sistema di amministrazione e controllo adottato dalle singole entità del Gruppo bancario, così come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e comunque vigenti.

### **5.1 Organo con funzione di gestione e di supervisione strategica**

L'Organo con Funzione di gestione e supervisione strategica ha il compito di definire e, al contempo, attuare gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Con precipuo riferimento al comparto in tale sede d'interesse, l'Organo medesimo:

- con il supporto del Responsabile Antiriciclaggio, esamina, discute e approva con deliberazione espressa la *Policy* nonché tutte le modifiche che verranno tempo per tempo ad essa apportate;
- esamina, discute e approva il Manuale Antiriciclaggio predisposto dalla Funzione Antiriciclaggio e le sue modifiche nonché l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;
- definisce la struttura della Funzione Antiriciclaggio e nomina (e revoca) il relativo Responsabile (sentito l'Organo di Controllo), individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre Funzioni di controllo. In dettaglio, esamina e discute tutte le modifiche organizzative che verranno tempo per tempo apportate alla Funzione stessa, e le approva con deliberazione espressa, in funzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che la Funzione è chiamata in concreto a gestire, dell'autonomia e dell'indipendenza della stessa;
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, anche a distanza, e di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni. In materia di segnalazione di operazioni sospette, definisce e cura l'attuazione di una procedura in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata



- all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti, la ricostruibilità dell'iter valutativo e misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione;
- definisce, su proposta dell'Amministratore Delegato e della Funzione Antiriciclaggio, programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio; l'attività di formazione deve rivestire carattere di continuità e sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte;
  - definisce, cura e approva nell'ambito della presente Policy, i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio" nonché i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, individuando i presidi per attenuarli e monitorarne l'efficacia;
  - nomina e revoca, fornendo adeguata motivazione, il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette e il Responsabile Antiriciclaggio, sentito l'Organo con Funzione di controllo;
  - definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio;
  - assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
  - esamina, con cadenza almeno annuale, le relazioni relative all'attività svolta dal Responsabile Antiriciclaggio – comprensivo degli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio -e dai Responsabili delle altre Funzioni di controllo, nonché il piano annuale delle attività programmate di ciascuna Funzione e ne dispone l'invio alla Banca d'Italia;
  - esamina, inoltre, periodicamente gli esiti delle valutazioni della Funzione Internal Audit sul grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e di funzionalità del complessivo sistema di controlli interni, promuovendo, se del caso, l'adozione di idonee misure correttive, valutandone l'efficacia;
  - assicura che le eventuali carenze e/o anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, valutandone l'efficacia.

## **5.2 Organo con Funzione di Controllo**

L'Organo con Funzione di controllo vigila sull'osservanza della normativa ovvero sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio.

Nel quadro delle responsabilità sopra descritte, l'Organo con Funzione di controllo:

- valuta il grado di idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

L'Organo con Funzione di controllo è sentito dall'Organo con Funzione di gestione e supervisione strategica in merito a:

- l'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e, in particolare, in occasione dell'approvazione e dell'aggiornamento della Policy;
- la nomina e la revoca del Responsabile Antiriciclaggio e del Responsabile delle SOS.

I componenti dell'Organo con Funzione di controllo, ai sensi dell'art. 46 del Decreto antiriciclaggio, comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organo con Funzione di controllo si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza i flussi informativi provenienti dagli altri Organi aziendali, dal Responsabile Antiriciclaggio e, comunque, da tutti i Responsabili della Funzioni di Controllo di II e III livello.



### 5.3 Amministratore Delegato <sup>(2)</sup>

All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato partecipa alla funzione di gestione, in quanto vertice dell'Alta Dirigenza e della complessiva struttura interna; allo stesso sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria della Società, da esercitarsi in conformità alle istruzioni che siano di volta in volta date dal Consiglio di Amministrazione. Egli assiste alle riunioni dell'Organo con funzione di gestione e di supervisione strategica e collabora con esso nell'espletamento di alcune funzioni di gestione alla luce del sistema delle deleghe tempo per tempo vigente.

L'Amministratore Delegato attua le delibere dell'Organo con funzione di gestione e di supervisione strategica e sovrintende allo svolgimento e al coordinamento di tutta l'attività della Società di riferimento, secondo le direttive impartite all'Organo Amministrativo stesso.

Partitamente per ciascuna Società del Gruppo, sono individuati uno o più soggetti, sempre appartenenti all'Alta Dirigenza (quale, a titolo esemplificativo il "Vice Direttore Generale" competente ovvero in caso di sua assenza e/o impedimento, di un suo delegato ovvero di soggetti che svolgono una funzione equivalente), cui viene affidato il compito di sostituire l'Amministratore Delegato, nelle rispettive facoltà attribuitegli, in caso di assenza e/o impedimento.

## 6 FUNZIONI DI CONTROLLO POSTE A PRESIDIO DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Le Funzioni di controllo poste a presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono di seguito elencate e descritte nei loro compiti e nelle relazioni tra le stesse intercorrenti.

Le modalità operative di adempimento dei compiti assegnati alla Funzioni di Controllo previsti dalla presente Policy sono dettagliate, oltre che nel Manuale Antiriciclaggio, nel Regolamento di ciascuna Funzione.

### 6.1 Funzione Antiriciclaggio

È la funzione deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio. Verifica, nel continuo, che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio. La Responsabilità della Funzione Antiriciclaggio è attualmente incardinata nella Funzione Compliance.

La Funzione Antiriciclaggio deve essere indipendente e ne va garantita una dotazione di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, attivabili anche in autonomia; essa riferisce direttamente all'Organo con Funzione di gestione e supervisione strategica e all'Organo con Funzione di controllo.

Il Responsabile Antiriciclaggio è nominato e revocato, con delibera motivata dell'Organo con Funzione di gestione e supervisione strategica, sentito l'Organo con Funzione di controllo, ed è una persona fisica in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Tale Funzione - che ha accesso a tutte le attività del Gruppo bancario, a tutte le banche dati contenenti informazioni utili all'espletamento dei propri compiti, nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti- è incaricata di effettuare attività di indirizzo, supporto e soluzione delle problematiche inerenti alla materia in esame secondo le modalità individuate dalla normativa di auto-regolamentazione vigente in materia di antiriciclaggio.

Per l'effettuazione delle verifiche di propria competenza, alla Funzione sono attribuite risorse adeguate per numero e competenze, anche mediante la delega di specifici compiti di verifica ad altri Uffici/Funzioni del Gruppo bancario, sotto il coordinamento della Funzione e ferma restando la sua responsabilità.

I compiti demandati alla Funzione Antiriciclaggio sono i seguenti:

<sup>2</sup> Con riferimento alla società bancaria controllata le prerogative in parola devono intendersi riferite al Direttore Generale.



## POLICY DI GRUPPO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO

Codice: **(GRU)-GOV-DNV-POL-03**

Publicato il: **04/01/2022**

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne. La Funzione individua le novità normative e compie un'analisi del loro impatto organizzativo; nei casi in cui si debba procedere alla modifica della Policy o del Manuale, lo comunica agli Organi Sociali illustrando le modifiche da apportare a tali documenti;
- collaborare, supportando i competenti Organi Societari, alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- redigere il Manuale Antiriciclaggio e aggiornare costantemente il documento rendendolo disponibile e facilmente accessibile a tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo;
- verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e proporre le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio. La Funzione realizza, anche attraverso l'esercizio di autovalutazione, la manutenzione del processo e delle procedure di gestione del rischio di riciclaggio. In particolare, la Funzione deve porre particolare attenzione ai seguenti aspetti:
  - adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni, nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette;
  - efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.
- condurre verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela;
- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio; in particolare, propone uno specifico processo per la trattazione delle posizioni "ad alto rischio" ed in particolare per l'instaurazione e/o prosecuzione di rapporti con PEP;
- condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio. La Funzione elabora ed aggiorna i fattori di rischio in raccordo con le altre funzioni che segnalano, per i profili di rispettiva competenza, l'emersione di anomalie o di eventi operativi che possono rilevare anche ai fini del riciclaggio. I risultati di tale esercizio sono inclusi nella relazione periodica trasmessa agli Organi Societari;
- prestare supporto e assistenza agli Organi Societari, all'Alta Dirigenza e alle Strutture di linea, potendosi avvalere di consulenti esterni;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi. La Funzione viene interessata in via sistematica dell'avvio di progetti finalizzati alla prestazione e all'offerta al pubblico di prodotti e servizi nuovi, anticipatamente rispetto alla loro finalizzazione e in modo tale da poter valutare la sussistenza del rischio di riciclaggio e suggerire l'adozione di adeguati presidi a mitigazione e gestione del rischio stesso;
- valutare l'affidabilità ed i profili di rischio connessi ai meccanismi di riscontro, ulteriori rispetto a quelli utilizzati in caso di identificazione alla presenza fisica del cliente, ai quali si deve far ricorso in caso di operatività a distanza;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione e della messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni e segnalazione delle operazioni sospette, anche avvalendosi di assistenza specialistica in sistemi IT;
- trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva del destinatario. La Funzione cura l'invio delle segnalazioni SARA nei termini previsti;
- trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni potenzialmente a rischio di riciclaggio;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale;
- presentare, almeno una volta l'anno all'Organo con Funzione di gestione e supervisione strategica e all'Organo con Funzione di controllo una relazione sulle iniziative adottate, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale. Nella relazione confluiscono anche i



risultati dell'esercizio di autovalutazione. La relazione è altresì trasmessa alla Banca d'Italia entro il 30 aprile di ogni anno;

- informare tempestivamente gli Organi Societari di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti. La Funzione è tenuta a segnalare ogni situazione di possibile non conformità alla normativa all'interno della propria relazione annuale. Periodicamente, anche nell'ottica di consentire agli Organi Aziendali l'esercizio della prerogativa di promuovere e/o monitorare l'adozione di misure correttive valutandone l'efficacia, la Funzione relaziona il *board* medesimo sullo stato di attuazione delle eventuali azioni di rimedio consigliate all'esito delle proprie attività. Nel caso in cui ravvisi violazioni o carenze che richiedono una trattazione immediata, ne dà immediata comunicazione, indicando le misure correttive da adottare e monitorandone la tempestiva realizzazione;
- nei casi di maggior rilievo che possono tradursi in violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative e/o in violazioni eventualmente sanzionabili, la Funzione informa immediatamente gli Organi Aziendali e le altre Funzioni di controllo e indica le misure correttive da adottare. In questo caso, la Funzione assicura il proprio supporto nell'adozione delle azioni di miglioramento e ne coordina la puntuale realizzazione verificandone gli esiti e riferendo agli Organi Societari in merito;
- predisporre i flussi informativi diretti agli Organi Societari, alle Funzioni di controllo e previsti nella presente Policy e con riferimento alla normativa di auto-regolamentazione tempo per tempo vigente;
- collaborare con le altre funzioni aziendali per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale.

Le verifiche sono oggetto di pianificazione con cadenza almeno annuale. Il piano delle attività è predisposto in coerenza con le risultanze dell'esercizio di autovalutazione e con le valutazioni eventualmente effettuate dalla Funzione stessa con riferimento alla esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo delle diverse aree di business o dei connessi processi operativi, in attuazione del principio dell'approccio basato sul rischio.

Con riferimento alle verifiche in ordine all'adeguatezza del sistema e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette, la Funzione Antiriciclaggio può effettuare – in raccordo con la funzione di Revisione Interna – verifiche in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità.

Le Funzioni di Internal Audit e di Antiriciclaggio possono, comunque, concordare l'esecuzione di verifiche congiunte, in ordine al comparto antiriciclaggio, anche tramite sottoscrizione di specifici "SLA" di servizio, ferma restando la piena indipendenza delle Funzioni medesime.

## **6.2 Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette ("Responsabile SOS")**

Il Responsabile delle Segnalazioni di operazioni sospette è nominato e revocato dall'Organo con Funzione di supervisione strategica, sentito l'Organo con Funzione di controllo.

È soggetto in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e deve svolgere la propria attività con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto antiriciclaggio, anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali. Lo stesso non ha responsabilità dirette in aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti appartenenti a queste aree.

Il ruolo del Responsabile SOS è adeguatamente formalizzato e reso noto all'interno del Gruppo bancario e alla rete distributiva di cui lo stesso si avvale. La nomina e la revoca del medesimo Responsabile sono comunicate tempestivamente alla UIF.

Il Responsabile SOS provvede a:



- valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dalla Funzione Antiriciclaggio o da altra struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela nonché quelle di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- manutiene l'archivio delle posizioni per cui, a seguito delle valutazioni di competenza, non costituiscono operazioni sospette;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;
- svolgere un ruolo di interlocuzione con la UIF e rispondere tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimenti provenienti dalla stessa Unità;
- comunicare, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto antiriciclaggio, l'esito delle proprie valutazioni al responsabile del soggetto segnalante di primo livello nonché alle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento dei profili di rischio dei clienti.

Per garantire la tempestività e l'eshaustività della propria valutazione, il Responsabile SOS si avvale in primo luogo della Funzione Antiriciclaggio e delle altre strutture che coadiuvano la stessa, mediante la ricezione di idonei flussi informativi.

Il Responsabile SOS ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Societari e alle strutture a vario titolo coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esso utilizza, inoltre, elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili.

Il Responsabile SOS, nello svolgimento di dette funzioni, è tenuto a conoscere e applicare con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF.

Periodicamente, anche nell'ottica di consentire agli Organi Societari di valutare l'efficacia della collaborazione attiva nei confronti delle Autorità, il Responsabile relaziona gli Organi medesimi sulle segnalazioni di operazioni sospette effettuate, illustrando in forma anonima sia per proteggere l'identità del segnalante sia per ragioni di riservatezza, le motivazioni alla base delle SOS, effettuate. In tale ambito, sono anche rappresentati gli esiti delle attività di contatto con le Autorità.

### **6.3 Funzione di Internal Audit**

La Funzione Internal Audit, con riferimento al comparto antiriciclaggio, valuta, attraverso controlli sistematici anche di tipo ispettivo (per il cui dettaglio vedi infra), la relativa adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità del medesimo rispetto alla disciplina di riferimento e al Sistema dei Controlli Interni vigente.

Più in particolare, verifica:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia in fase d'instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione di dati, informazioni e documenti, secondo quanto previsto dal decreto antiriciclaggio;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale nell'attuazione dell'obbligo di comunicazione e segnalazione delle operazioni sospette.

A tali fini, la Funzione di Revisione Interna effettua verifiche volte a riscontrare eventuali carenze in ambito antiriciclaggio/antiterrorismo, informandone tempestivamente il Responsabile Antiriciclaggio e valutando altresì l'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità individuate, nonché la loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro e svolgendo attività di follow-up in merito.



Tali attività sono oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture coinvolte siano sottoposte a verifica in un congruo arco temporale e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché con riferimento ai rapporti con profilo di rischio alto.

Allo scopo di permettere adeguati livelli di conoscenza agli Organi Sociali predispone, almeno annualmente, puntuali report informativi sull'attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto antiriciclaggio.

Qualora ravvisi, nell'ambito delle proprie verifiche, violazioni o carenze che richiedono una trattazione immediata ne dà immediata comunicazione agli Organi Aziendali e alle altre Funzioni di controllo, indicando le misure correttive da adottare e monitorandone la tempestiva realizzazione.

Nei casi di maggior rilievo che possono tradursi in violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative e/o in violazioni eventualmente sanzionabili, la Funzione Internal Audit informa immediatamente gli Organi Societari e le altre Funzioni di controllo e indica le misure correttive da adottare. In questo caso, la Funzione assicura il proprio supporto nell'adozione delle azioni di miglioramento e ne coordina la puntuale realizzazione, verificandone gli esiti e riferendo agli stessi in merito.

#### **6.4 Coordinamento con le altre Funzioni di controllo**

La Funzione Antiriciclaggio rientra nel quadro complessivo del sistema dei controlli interni. L'interazione tra questa e le altre Funzioni di controllo si inserisce, pertanto, nel più generale coordinamento tra tutte le strutture con compiti di controllo al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni sulla base di una proficua interazione, evitando sovrapposizioni o carenze di controllo. Il contributo alla creazione di valore da parte della Funzione Antiriciclaggio risulta quindi tanto maggiore quanto più forti sono le sinergie realizzate con gli altri attori del sistema dei controlli interni. La collaborazione tra tali funzioni consente, infatti, alla Funzione Antiriciclaggio di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, attraverso processi conformi alla normativa e prestando anche attività di consulenza.

Nella valutazione dell'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne, la Funzione Antiriciclaggio può effettuare, in raccordo con la Funzione di Internal Audit, controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità degli stessi e individuare eventuali aree di criticità.

## **7 INDIRIZZO E COORDINAMENTO DI GRUPPO**

La Capogruppo assicura che gli Organi Sociali delle Società Controllate siano consapevoli delle scelte effettuate dalla medesima e siano responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'attuazione nell'ambito della propria realtà aziendale delle strategie e politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La Capogruppo coinvolge e rende partecipi, nei modi ritenuti più opportuni, gli Organi Sociali delle Società Controllate delle scelte effettuate in materia di politiche e procedure di gestione del rischio. Gli Organi Aziendali delle Società controllate recepiscono e attuano una politica aziendale conforme ai principi enunciati nel presente documento.

In particolare, lo sviluppo di un approccio globale al rischio di riciclaggio è declinato dalla Capogruppo in favore delle Società controllate anche mediante:

-  una metodologia di gruppo per la valutazione dei rischi di riciclaggio;
-  procedure formalizzate di coordinamento e condivisione delle informazioni rilevanti;
-  standard generali in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni e individuazione e segnalazione delle operazioni sospette;
-  l'istituzione di una base informativa comune che consenta di valutare in modo omogeneo la clientela;



- ✚ l'individuazione di soluzioni organizzative idonee per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in relazione ai diversi ambiti di operatività.

### 7.1 Modello di coordinamento

---

La Capogruppo e ciascuna delle Società controllate sono dotate di una Funzione Antiriciclaggio che, nel caso della controllata Igea Digital Bank, è esternalizzata presso la Capogruppo, con la nomina di un relativo Referente, presso la Igea Digital Bank, gerarchicamente dipendente dal Consiglio di Amministrazione della stessa.

In quest'ottica, conformemente alle disposizioni applicabili ai gruppi definite nella Parte Quarta delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, il Responsabile Antiriciclaggio della Società finanziaria controllata (che non ha esternalizzato la Funzione Antiriciclaggio presso la Capogruppo):

- ✚ informa, in maniera compiuta e tempestiva, il proprio corrispondente presso la Capogruppo in ordine agli esiti delle attività di controllo effettuate presso le Società controllate di riferimento;
- ✚ assicura al Responsabile Antiriciclaggio della Capogruppo l'accesso a tutte le banche dati contenenti informazioni utili all'espletamento dei relativi compiti.

### 7.2 Ripartizione delle responsabilità tra la Capogruppo e le Società Controllate

---

La Capogruppo, tramite la presente *Policy*, delinea il perimetro di responsabilità in capo a se stessa e alle Società controllate del Gruppo bancario con riferimento alla definizione della normativa interna, alla predisposizione dei flussi informativi, alla definizione dei processi e controlli e all'implementazione dei sistemi informativi nonché per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette.

### 7.3 Flussi informativi e adempimenti periodici

---

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo coordina lo scambio delle informazioni tra i propri Omologhi/Referenti presso le Società Controllate, assicurando ampio dialogo tra le Funzioni medesime in ordine alle tematiche di rilievo per il comparto di interesse.

La relazione annuale dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, la reportistica periodica sul monitoraggio di tali rischi, così come l'esercizio di autovalutazione sono elaborate da ciascuna delle Società controllate e coordinate dalla Capogruppo.

Con riguardo all'esercizio di autovalutazione dei rischi, la Capogruppo conduce un esercizio di autovalutazione di gruppo.

### 7.4 Definizione dei processi e dei controlli

---

Le Società controllate si dotano di sistemi, di processi, di applicativi informatici e di controlli conformi alle leggi e alle normative di riferimento per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Capogruppo, che – a sua volta – si dota dei medesimi presidi.

I processi e i controlli delle Società controllate devono essere costantemente aggiornati per essere sempre in linea con la normativa di settore, al fine di garantire l'affidabilità e l'adeguatezza dei presidi e degli strumenti a supporto dell'operatività in ambito antiriciclaggio della Capogruppo.

Le Funzioni di controllo della Capogruppo verificano l'efficacia e l'adeguatezza dei processi e degli strumenti delle Società controllate per garantire che siano in linea con quanto da essi definito, anche attraverso controlli in loco e a distanza, ove applicabili.



### **7.5 Gestione dei profili di rischio nell'ambito di Gruppo**

---

Le Società appartenenti al Gruppo Bancario operano assegnando un profilo di rischio alla clientela in maniera decentrata. Ogni entità del Gruppo Bancario è tenuta all'obbligo di profilatura della clientela, pertanto, assegna il profilo di rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo sulla base di un proprio specifico sistema di profilatura e comunque utilizzando una scala di profilatura - alto, medio, basso e irrilevante – comune nel rispetto degli standard generali fissati dalla Capogruppo in materia di adeguata verifica della clientela.

Al fine di garantire l'allineamento dei profili di rischio al livello più elevato tra quelli assegnati dalle entità del Gruppo Bancario, la Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo, con il supporto degli omologhi/referenti delle Società controllate, condurrà un'analisi, a cadenza almeno trimestrale, finalizzata ad individuare la clientela che all'interno del Gruppo bancario presenta un profilo di rischio disallineato e ne garantisce l'omogeneizzazione.

In tale ipotesi, applicando un approccio prudenziale e coerente con la gradualità degli obblighi di adeguata verifica rafforzati, il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo coordina specifiche valutazioni congiunte con i propri omologhi/referenti delle Società Controllate.

L'obiettivo è quello di avviare approfondimenti congiunti atti a consentire l'individuazione di una posizione condivisa e in conformità alle prescrizioni di etero e autoregolamentazione di Gruppo. Resta inteso che assumeranno carattere prevalente gli indirizzi dettati dalla Capogruppo.

### **7.6 Assetto del sistema informativo**

---

Con riferimento al sistema informativo, le Società controllate garantiscono che i propri sistemi informativi siano adeguati e affidabili per conservare e rappresentare correttamente i fatti di gestione e gli eventi rilevanti per le finalità previste dalla normativa in materia, compatibilmente allineati con l'architettura e le metodologie della Capogruppo.

La Capogruppo coordina progetti di implementazione ed adeguamento delle procedure informatiche a supporto dei processi e dell'operatività in ambito antiriciclaggio.

In tale ambito le Società controllate, in particolare, devono:

- ✚ attuare una preventiva verifica con la Capogruppo delle procedure informatiche da adottare al fine di perseguire un'omogeneità complessiva;
- ✚ garantire lo sviluppo dell'architettura e degli applicativi a supporto del processo antiriciclaggio sulla base dei requisiti normativi e delle indicazioni della Capogruppo;
- ✚ garantire nel continuo gli interventi atti ad assicurare l'affidabilità, l'adeguatezza e l'aggiornamento degli strumenti a supporto dell'operatività secondo le specifiche fornite dalla Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo.

### **7.7 Segnalazioni di operazioni sospette**

---

Per l'attività di segnalazione delle operazioni sospette la Igea Digital Bank ha conferito al Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette della Capogruppo la delega di cui all'art. 36 del Decreto antiriciclaggio<sup>3</sup>. Ogni entità del Gruppo bancario ha dunque incaricato un Responsabile per l'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette.

Ad ogni modo, ai fini dell'approfondimento delle operazioni e dei rapporti anomali in un'ottica di Gruppo, la Capogruppo assicura che le Società controllate consentano al Responsabile SOS della Capogruppo (o di gruppo) di ricevere le informazioni rilevanti sulla clientela comune nonché l'accesso alle informazioni attinenti alle segnalazioni trasmesse e a quelle ritenute infondate, corredate della motivazione della decisione. Resta inteso che, in ordine all'attuale impianto

---

<sup>3</sup> La società finanziaria controllata non ha conferito, ad oggi, tale delega.



organizzativo infragruppo, ciascun Responsabile SOS assicura reciproci e adeguati flussi informativi, ovvero il pieno supporto alle rispettive attività da parte del Responsabile Antiriciclaggio di riferimento.

Ai sensi dell'art. 38 del Decreto antiriciclaggio, l'accesso alle informazioni avviene con modalità volte a garantire la riservatezza dell'identità dei soggetti che partecipano alla procedura di segnalazione.

Le comunicazioni tra le diverse entità del Gruppo bancario inerenti le segnalazione di operazioni sospette sono consentite, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del Decreto antiriciclaggio.

## 8 LA GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Gruppo Bancario, in attuazione del principio dell'approccio basato sul rischio e nell'ottica di prevenire i principali rischi che sono stati individuati con riferimento a potenziali fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ha scelto di attenersi ai principi generali di seguito descritti.

L'identificazione e la valutazione periodica del livello di rischio a cui la Capogruppo e le Società Controllate sono esposti, dei presidi esistenti e delle correlate vulnerabilità nonché del rischio residuo, risultante dalla combinazione dei primi due fattori, costituisce la premessa logica delle politiche di gestione del rischio e risulta funzionale alla definizione dell'architettura dei controlli da portare all'approvazione degli Organi Aziendali.

Il compito di valutare, con cadenza almeno annuale, mediante attività di *risk assessment* (i.e. "esercizio di autovalutazione"), l'idoneità del complessivo impianto organizzativo ed operativo del Gruppo ai fini della mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è demandato alla responsabilità della Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo con il supporto delle omologhe Funzioni riferite alle Società controllate.

### 8.1 Sistema di controllo interno in materia di adeguata verifica

Il Gruppo Bancario assicura il corretto adempimento dell'obbligo in esame mediante presidi di tipo:

- **normativo:** le disposizioni internamente emanate dalla Capogruppo che richiamano le singole unità operative cui compete la gestione del rapporto con la clientela alla raccolta completa, corretta e tempestiva di tutti i dati e le informazioni richieste dal Decreto antiriciclaggio per l'identificazione, la conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni e la determinazione del profilo di rischio del singolo cliente.
- **informatico:** le Società Controllate, nel rispetto degli standard generali dettati dalla Capogruppo adottano apposite procedure, anche informatiche, volte a valutare l'operato delle strutture interne in tale ambito, nonché a determinare il punteggio di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e la classificazione in apposite fasce di rischio della clientela, anche mediante la consultazione di basi dati recanti, ad esempio, i nominativi di PEP ovvero di persone fisiche ed entità giuridiche elencate nelle liste antiterrorismo divulgate dall'Unione Europea e dagli altri Organismi internazionali.
- **organizzativo:** per la clientela classificata ad alto rischio, ferme restando le linee d'indirizzo confluite nel presente documento (per il cui dettaglio vedi *infra*) ciascuna entità appartenente al Gruppo ha individuato specifici *iter* autorizzativi da applicarsi per l'apertura dei relativi rapporti continuativi, che garantiscono la non istaurazione del rapporto o l'interruzione dello stesso in caso di sopravvenuto aumento del rischio, mediante determinazioni di soggetto appartenente all'Alta Dirigenza. Nell'ottica di una valutazione organica della clientela, le misure organizzative emanate dalla Capogruppo garantiscono, per la Funzione Antiriciclaggio e per il Responsabile delle SOS partitamente individuati, il pieno accesso all'intero patrimonio informativo detenuto dalle varie strutture del Gruppo.

I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati dalle Società del Gruppo assicurano coerenza di comportamento e tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche per dimostrare che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto.



## 8.2 Gestione del rischio – criteri generali

---

In via generale, ciascuna Società del Gruppo:

- calibra l'intensità e la frequenza dell'adeguata verifica secondo un approccio basato sul rischio e, in nessun caso, omette di effettuare verifiche anche laddove alla luce del basso profilo di rischio del cliente si renda possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica;
- si dota di strumenti di profilatura della clientela che permettono di identificarne correttamente il profilo di rischio e di cogliere tempestivamente anomalie andamentali rilevanti ai fini del rispetto della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- per valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, fa riferimento:
  - i) alle caratteristiche del cliente, del titolare effettivo e, ove rilevante, dell'esecutore. Valuta con estrema attenzione l'ambito di attività, le caratteristiche, il paese o l'area geografica della sede o della residenza o del domicilio o dai quali provengono i fondi, la localizzazione dell'attività svolta e i paesi con i quali sono presenti collegamenti significativi, il comportamento tenuto al momento dell'apertura del rapporto continuativo ovvero del compimento di operazioni, le finalità della costituzione di un soggetto non persona fisica così come gli scopi che persegue, le modalità con cui opera per raggiungerli e la forma giuridica adottata;
  - ii) alle specificità dell'operazione o del rapporto continuativo. Valuta con estrema attenzione la trasparenza e la complessità del prodotto e del servizio offerto, i canali attraverso i quali sono distribuiti, il coinvolgimento di una pluralità di parti o di paesi, la presenza di nuove tecnologie o di nuovi metodi di pagamento, l'utilizzo di contante e se consentano operazioni di importo elevato. Valuta la ragionevolezza dell'operazione o del rapporto continuativo in funzione all'attività svolta e al complessivo profilo economico tenendo in considerazione tutte le informazioni disponibili, la natura e lo scopo ed effettuando valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche;
  - iii) agli indicatori di anomalia e alle comunicazioni in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo pubblicate dalla UIF, nonché ai modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dall'UIF stessa;
  - iv) ad ogni altra fonte e documento utile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: GAFI/FMI/OCSE, Commissione Europea/CSF, Valutazione sovranazionale e nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, Autorità di Vigilanza/UIF, Autorità Investigative e giudiziarie, Istituti di statistica e fonti giornalistiche autorevoli;
- valuta con estrema attenzione tutti i casi nei quali l'operatività si svolge in paesi terzi ad alto rischio, assicurando che i propri servizi in tali paesi, laddove prestati, siano svolti solo in presenza di robusti presidi;
- non intrattiene rapporti o relazioni con banche di comodo o con istituti analoghi e, comunque, valuta eventuali profili di anomalia anche relativamente agli intermediari con cui collabora;
- rifiuta di instaurare o proseguire rapporti che coinvolgano a qualunque titolo soggetti inseriti nelle liste antiterrorismo.

## 8.3 Profilatura della clientela

---

La valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo associato al cliente rileva, per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, sia in una fase iniziale sia per tutta la durata del rapporto con il cliente.

Ciascuna Società appartenente al Gruppo, per il tramite delle strutture preposte, attribuisce un profilo di rischio sulla base dei seguenti elementi/eventi di rischio, ponderati in funzione della loro importanza relativa:

- ✚ caratteristiche del cliente;



- ✚ comportamento del cliente;
- ✚ forma giuridica e/o assetto proprietario;
- ✚ tipologia di attività svolta e interessi economici (ove rilevante, anche quella esercitata in passato);
- ✚ aree geografiche di riferimento;
- ✚ tipologia di rapporto;
- ✚ principale finalità del rapporto;
- ✚ indicazioni connesse alla rete di relazioni personali e professionali del cliente, in particolare quelle con esecutore e/o titolare effettivo;
- ✚ ammontare e frequenza delle operazioni poste in essere;
- ✚ tipologia di operatività e operatività attesa;
- ✚ coerenza, congruenza dell'operatività rispetto all'attività svolta;
- ✚ riscontro nelle liste certificate (es. Terroristi, PEP o soggetti con indici reputazionali negativi);
- ✚ riscontro nelle liste interne di soggetti per i quali: è stata inoltrata una Segnalazione di Operazione Sospetta a UIF o sono pervenute richieste di accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria.

Ai fini della corretta attribuzione del profilo di rischio al cliente, i fattori sopra individuati sono rilevanti anche ove riferiti al titolare effettivo.

Ai fini della ponderazione del profilo di rischio del cliente, le Società del Gruppo ritengono rilevanti, per le valutazioni di competenza, le caratteristiche oggettive e soggettive del titolare effettivo e dell'esecutore ove risulti, a seguito di riscontro nelle liste certificate, un Terrorista, una PEP<sup>4</sup> o condannato per delitti contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione.

I fattori sopra descritti sono utilizzati sia ai fini della corretta profilatura del cliente, sia ai fini del monitoraggio della operatività dello stesso in sede di controllo costante del rapporto. L'elaborazione del rischio (ovvero l'attribuzione del medesimo) avviene in modo automatico attraverso una procedura di ausilio informatica fornita dall'*outsourcer*, che provvede ad includere ciascun cliente in una delle seguenti quattro classi di rischio:

- irrilevante;
- basso;
- medio;
- alto.

Il Gruppo Bancario assicura, partitamente per ciascuna realtà operativa di riferimento:

- ✚ la conoscenza adeguata del funzionamento del sistema informatico in uso nonché i criteri che determinano l'attribuzione delle classi di rischio;
- ✚ che le classi di rischio proposte dalla procedura di ausilio informatica siano coerenti con la conoscenza del cliente e le ulteriori informazioni disponibili, applicando, se del caso, classi più alte. L'abbassamento delle classi di rischio è, invece, circoscritta a casi del tutto eccezionali adeguatamente motivati per iscritto dalla Funzione Antiriciclaggio, ferme restando le eventuali ulteriori misure più prudenziali eventualmente previste nei rispettivi Manuali Operativi;
- ✚ l'adozione di sistemi di monitoraggio e aggiornamento periodico dei punteggi e delle regole attribuite al sistema di profilatura del rischio, in raccordo con l'evoluzione del sistema normativo e con le prassi di mercato.

---

<sup>4</sup> Con specifico riferimento a quanto in tale sede di interesse, si chiarisce che la qualifica di PEP non rileva per l'esecutore (Disposizioni attuazione di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019, vedi Parte Quarta, Sezione V).



## 9 OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

L'adeguata verifica rappresenta una delle attività fondamentali della normativa antiriciclaggio che si traduce in uno dei più importanti adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, vuoi per le attività di presidio che è necessario istituire per il suo espletamento vuoi per le attività che, a seconda degli esiti della stessa, i destinatari della normativa antiriciclaggio hanno poi l'obbligo di effettuare.

L'adeguata verifica della clientela consiste in un processo complesso, nel quale rientrano varie attività. Di queste, alcune vengono effettuate nella fase di entrata in relazione con la clientela, quali l'identificazione, la verifica dell'identità e della veridicità dei documenti esibiti dal cliente, così come per l'eventuale esecutore e il titolare effettivo, come appreso verrà esplicitato. Altre, invece, sono destinate a ricevere applicazione continua per tutto il corso della durata del rapporto; in particolare, il monitoraggio delle operazioni compiute e la valutazione circa la congruità del profilo economico-patrimoniale del cliente). Le misure di adeguata verifica della clientela mirano – come noto - ad ottenere una conoscenza approfondita del cliente e delle sue operazioni. Tali misure sono proporzionate in relazione al livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo identificato in fase di censimento e nel continuo.

In base al *Risk Based Approach*, l'attività di adeguata verifica della clientela può essere graduata, calibrandola in base al rischio di riciclaggio associato al cliente, al rapporto, al prodotto o alla transazione di cui trattasi e, quindi, articolare le misure su tre livelli: adempimenti ordinari, rafforzati e semplificati in presenza di un rischio più o meno elevato.

L'adeguata verifica è svolta dalle Società del Gruppo almeno:

- ✚ in sede di instaurazione di un rapporto continuativo e lungo tutta la durata del rapporto stesso, secondo le modalità nel prosieguo definite;
- ✚ quando viene eseguita un'operazione occasionale che comporti: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate; o consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro. Detti limiti d'importo non si applicano, e per cui deve procedersi all'adeguata verifica, per tutte le operazioni occasionali effettuate a titolo di servizio di pagamento o di emissione e distribuzione di moneta elettronica tramite agenti in attività finanziaria o "soggetti convenzionati e agenti". Rientrano tra le operazioni occasionali anche le ipotesi in cui le banche – ovvero gli istituti di moneta elettronica, gli Istituti di pagamento o Poste Italiane S.p.A. – agiscano da tramite o siano comunque parte nei trasferimenti di denaro contante o titoli al portatore effettuati tra soggetti diversi per un importo complessivo pari o superiore a 15.000 euro;
- ✚ quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- ✚ quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione acquisita.

Tanto premesso, il Gruppo Bancario ha definito e adottato specifiche procedure operative e informatiche ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Laddove non sia possibile ottemperare agli obblighi di adeguata verifica, le Società del Gruppo non istaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione ovvero si astengono dal proseguire il rapporto se l'impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere, valutano, al ricorrere dei presupposti inerenti e conseguenti, l'opportunità di trasmettere una segnalazione di operazione sospetta.

Tutte le Entità appartenenti al Gruppo adempiono agli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti.

In relazione ai clienti già acquisiti viene svolta nuovamente l'adeguata verifica nei termini declinati nel seguito. Qualora il cliente sia già stato identificato in relazione ad altro rapporto, sarà possibile, ai soli fini dell'identificazione, far riferimento alle informazioni medesime purché siano aggiornate e adeguate in relazione al profilo di rischio del cliente ed alla caratteristica del nuovo rapporto da avviare.



### 9.1 Identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore

Se il cliente è una persona fisica, si procede all'identificazione in sua presenza, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente stesso, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Lo stesso dicasi per i cointestatari e gli esecutori, compresi tra questi ultimi i tutori.

Nel caso dell'esecutore sono acquisite inoltre le informazioni relative alla sussistenza e all'ampiezza del potere di rappresentanza.

#### **Focus – Criteri di identificazione del cliente diverso da persona fisica:**

Al ricorrere di tale circostanza, l'identificazione viene effettuata:

- nei confronti del cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore. Nel caso di enti non profit sono acquisite anche informazioni circa la classe di beneficiari, mentre in caso di trust viene acquisita copia dell'atto istitutivo e degli eventuali atti di modifica successivi al fine di monitorare nel continuo le finalità perseguite, l'identità dei beneficiari e del *trustee*, la modalità di esecuzione del trust e ogni altra caratteristica utile;
- nei confronti dell'esecutore, in presenza dello stesso, con le medesime modalità previste per il cliente persona fisica, acquisendo anche informazioni circa la sussistenza del potere di rappresentanza.

### 9.2 Identificazione del Titolare Effettivo

L'art. 1 comma 2 lett. pp), del Decreto Antiriciclaggio definisce il titolare effettivo come *"la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita."*

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche (individuato secondo i criteri indicati all'art. 20 del Decreto Antiriciclaggio) coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo (c.d. "criterio principale").

Ciò premesso, richiamando il disposto normativo precedentemente citato, nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento di quote detenute nella catena di controllo del cliente, possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;



- il legale rappresentate, ovvero i soggetti muniti dei poteri di direzione e amministrazione.

Qualora l'applicazione di tali criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica (c.d. "criterio residuale").

Le verifiche effettuate ai fini dell'identificazione del titolare effettivo sono conservate per consentire la comprensione del percorso conoscitivo effettuato. Qualora, ai medesi fini, venga utilizzando il c.d. "criterio residuale", le Società del Gruppo tengono traccia delle ragioni che non ne hanno consentito l'individuazione con il c.d. "criterio principale".

Per i trust e gli istituti giuridici affini, il titolare effettivo va individuato in ciascuno dei soggetti di seguito elencati:

- costituente o costituenti (il "disponente" nel caso dei *Trust*);
- fiduciario o fiduciari;
- guardiano o guardiani ovvero altra persona per conto del fiduciario;
- ove esistenti, beneficiari o le classi di beneficiari e le altre persone che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine; e
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti in trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Il titolare effettivo è identificato senza che sia necessaria la sua presenza fisica, comunque contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati e delle informazioni da quest'ultimo fornite.

Il cliente va anche richiamato a dichiarare se il rapporto continuativo è aperto o l'operazione occasionale è effettuata per conto di un altro soggetto nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione di questo soggetto e del suo eventuale titolare effettivo.

Fermo quanto sopra, le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo si presumono effettuate nell'interesse del cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo del rapporto, salvo diversa indicazione del cliente.

All'atto della costituzione del rapporto continuativo, il Gruppo Bancario assicura che il cliente si impegni a segnalare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le eventuali operazioni di importo pari o superiore a quelli indicati dall'art. 17, comma 1, lett. b), del Decreto antiriciclaggio effettuate per conto di terzi e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo delle operazioni stesse. Nell'ambito del controllo costante, sono valutati eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati.

Se, in relazione alle situazioni concrete, vi sono molteplici titolari effettivi, il Gruppo Bancario adempie agli obblighi di identificazione in relazione a ciascuno di essi.

### 9.3 Verifica dei dati

Le Società del Gruppo verificano la veridicità dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo mediante riscontro con i documenti e le informazioni acquisite all'atto dell'identificazione e tramite fonti affidabili ed indipendenti.

Con riferimento alla titolarità effettiva del cliente diverso da una persona fisica e al fine di individuare con ragionevole certezza il titolare effettivo e verificarne i dati, sono adottate misure proporzionate al rischio ed in particolare i Destinatari consultano basi dati certificate ove trattasi di clienti classificati ad alto o medio rischio di riciclaggio.

Qualora dagli accertamenti emergano dubbi, incertezze o incongruenze, il Gruppo Bancario effettua ogni ulteriore riscontro atto a verificare i documenti e le informazioni acquisite, ad esempio richiedendo ulteriori evidenze al cliente, anche per il tramite del soggetto terzo che ha eseguito gli obblighi di adeguata verifica, consultando basi dati certificate oppure consultando il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.



#### **9.4 Scopo e natura del rapporto e delle operazioni occasionali**

Le Società del Gruppo, per il tramite degli Operatori preposti con il supporto – se del caso – della Funzione Antiriciclaggio, valutano:

- le finalità relative all'accensione del rapporto continuativo o dell'esecuzione dell'operazione occasionale;
- le relazioni tra il cliente e l'esecutore;
- le relazioni tra il cliente e il titolare effettivo;
- l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari del cliente.

Le informazioni possono essere desunte dal rapporto oppure richieste al cliente. Ove vengano fornite dal cliente, le Società del Gruppo, ove il cliente sia classificato ad alto rischio, verificano la compatibilità di tali dati con le informazioni acquisite autonomamente o desumibili dal rapporto.

Le strutture di linea di ciascuna Entità del Gruppo richiedono, altresì, sulla base di un approccio basato sul rischio, ulteriori informazioni utili alla corretta ricostruzione delle finalità del rapporto e del profilo oggettivo e soggettivo del cliente e del titolare effettivo.

#### **9.5 Controllo costante del rapporto**

Secondo il Decreto antiriciclaggio il controllo costante si attua, durante tutta la vita del rapporto "attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite (...), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base delle informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività".

Il controllo costante avviene mediante l'aggiornamento dei dati relativi all'adeguata verifica della clientela secondo un approccio *risk-based*, ovvero modulando l'intensità e la frequenza del controllo in funzione del profilo di rischio del cliente tenuto conto, ovviamente, del principio dell'approccio basato sul rischio ai fini dell'attribuzione del profilo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le Società del Gruppo, per il tramite dei propri Operatori all'uopo preposti, svolgono un controllo costante nel corso del rapporto continuativo per mantenere aggiornato il profilo di rischio del cliente e individuare eventuali elementi di incongruenza o profili di anomalia, rilevanti ai fini dell'adozione delle iniziative opportune.

Ciascuna Entità appartenente al Gruppo – in proporzione alla rispettiva struttura operativa e organizzativa, su cui commisurare il rispettivo approccio di rischio – adotta misure atte a consentire il controllo costante del rapporto. A tale riguardo, si intende comunque determinare in tale sede quanto segue:

- la revisione mensile del profilo di rischio di tutti i clienti, tramite procedure informatiche di ausilio;
- l'esame mensile – sempre con l'ausilio del sistema IT in uso - della complessiva operatività del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere, sia alle operazioni disposte. Tutti gli Operatori esercitano un controllo costante lungo la durata del rapporto continuativo, provvedendo ad analizzare la movimentazione effettuata da ciascun cliente, a fronte della quale, tramite opportuni parametri/indici, individuano le potenziali operazioni sospette. In particolare, la Capogruppo e le Società controllate adottano anche procedure volte alla rilevazione e valutazione di operazioni:
  - i) di importo più elevato rispetto a quello atteso sulla base della propria conoscenza del cliente e della natura e dello scopo del rapporto continuativo;
  - ii) anomale rispetto all'ordinaria operatività del cliente o all'operatività di clienti, prodotti o servizi analoghi;
- la verifica periodica della completezza e congruenza dei dati raccolti in fase di adeguata verifica, nei termini e con le modalità confluite nei rispettivi Manuali operativi, in relazione alla diversa tipologia di rischio associata alla clientela;



- l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite inerenti stati modificabili nel tempo, in ragione del profilo di rischio attribuito alla clientela, anche avvalendosi di strumenti di segnalazione automatici. Ferma restando la possibilità di prevedere nei rispettivi Manuali Operativi ulteriori disposizioni di dettaglio maggiormente prudenziali in relazione alla rispettiva operatività e tipologia di clientela di riferimento, può in tale sede assumersi che tale attività verrà svolta: (i) entro 12 mesi per i profili di rischio alto; (ii) entro 24 mesi per i profili di rischio medio; (iii) tempestivamente al verificarsi di un evento di rischio che porti il cliente ad acquisire un profilo di rischio alto e medio qualora i dati e le informazioni siano stati aggiornati in un periodo antecedente rispetto a quelli precedentemente indicati. Per quanto riguarda i profili di rischio "basso" e "irrilevante", il controllo costante è svolto, rispettivamente, a cadenza di 48 e 60 mesi.

Le risultanze del controllo costante possono portare all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio, all'effettuazione dell'adeguata verifica rafforzata, all'individuazione di anomalie e incongruenze, alla segnalazione di operazioni sospette, al congelamento dei fondi, all'astensione dall'effettuare operazioni, alla chiusura del rapporto.

### 9.6 Operatività a distanza

Per operatività a distanza si intende quella svolta senza la presenza fisica presso le sedi operative del Gruppo Bancario del cliente, dei dipendenti del Gruppo Bancario o di altro personale incaricato dalla Capogruppo o dalle Società controllate (es. attraverso i sistemi di comunicazione informatica).

In tutti questi casi, le Società appartenenti al Gruppo Bancario tengono conto del rischio di frodi connesse al furto di identità anche tramite la consultazione di sistemi pubblici per la prevenzione del furto di identità (SCIPAFI).

Vengono, di seguito, riepilogati i principali adempimenti cui ciascun Preposto deve scrupolosamente attenersi ai presenti fini:

- acquisire i dati identificativi del cliente e dell'esecutore, effettuandone il riscontro su una copia - ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe - di un valido documento d'identità, ovvero tramite documenti, dati o informazioni supplementari o avvalendosi di terzi;
- effettuare riscontri ulteriori rispetto a quelli previsti al par. 9.3 sui dati acquisiti mediante, una o più modalità di seguito indicate:
  - i) contatto telefonico su utenza fissa (*welcome call*);
  - ii) invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno;
  - iii) bonifico effettuato dal cliente attraverso un intermediario bancario e finanziario con sede in Italia o in un paese comunitario;
  - iv) richiesta di invio (su posta elettronica certificata o altro strumento idoneo) di documentazione controfirmata, anche con l'utilizzo di sistemi di firma digitale;
  - v) verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici;
  - vi) incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi che siano terzi qualificati.
- Le attività di riscontro sopra elencate sono modulate a seconda del canale di vendita del prodotto/servizio, della tipologia di prodotto/servizio, del target della clientela cui lo stesso è destinato nonché in considerazione dei relativi presidi dei rischi di frode ed operativi, in coerenza con i profili di rischio che caratterizzano tali strumenti e i presidi di sicurezza implementati.

Occorre, in ogni caso, procedere all'identificazione in presenza del cliente qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata in altro modo non sia attendibile, ovvero non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie. Tutta la documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo/dossier del cliente e messa a disposizione su richiesta delle Autorità di vigilanza e alle competenti funzioni di controllo del Gruppo.

Se la Banca non è in grado di ottenere i dati e le informazioni o non riesca a verificarne l'attendibilità o se dalle verifiche effettuate dovesse emergere la falsità o l'incoerenza delle informazioni fornite a distanza, non dà corso all'operazione,



non avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta, come infra definita.

## **10 OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA**

Tenuto conto che i fattori di basso rischio possono essere riferiti a soggetti, prodotti, servizi, canali di distribuzione e aree geografiche, le Società del Gruppo ottemperano agli obblighi di adeguata verifica in maniera semplificata, riducendo l'estensione e la frequenza degli adempimenti definiti al capitolo precedente.

Per l'applicazione di misure di adeguata verifica semplificata i preposti di ciascuna entità appartenente al Gruppo Bancario fanno riferimento ai fattori di basso rischio allegati al presente documento *sub* 1.

In occasione della redazione della presente Policy, in conformità alla normativa di etero-regolamentazione vigente, si chiarisce che le semplificazioni di processo non impattano sulla qualità delle informazioni acquisite e sui controlli dell'operatività della clientela stessa, ma sono limitate alle seguenti agevolazioni operative, fermi restando gli ulteriori presidi eventualmente indicati nei rispettivi Manuali operativi:

- ✚ acquisire, prima dell'apertura del rapporto continuativo, il set minimo di dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo volto a consentire la verifica dell'abbinamento degli stessi rispetto alle liste di evidenza, interne ed esterne, e rinviare fino a un massimo di trenta giorni il completamento del set informativo nonché l'effettiva acquisizione della copia dei documenti;
- ✚ ridurre la documentazione da raccogliere. In particolare, è possibile acquisire una dichiarazione di conferma dei dati inerenti il titolare effettivo del cliente non persona fisica, sotto la responsabilità del cliente stesso, qualora il medesimo sia una Pubblica Amministrazione, un intermediario finanziario o bancario o una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato; è altresì possibile utilizzare presunzioni per individuare lo scopo e la natura del rapporto continuativo, laddove il prodotto offerto sia destinato a uno specifico utilizzo (es., credito al consumo) e presenti elementi atti a ritenere ragionevolmente contenuto il rischio di riciclaggio;
- ✚ ridurre la frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti per l'adeguata verifica prevedendone l'intervento solo al ricorrere dell'apertura di un nuovo rapporto e/o all'innalzamento del profilo di rischio del cliente;
- ✚ ridurre la frequenza e la profondità delle analisi funzionali al monitoraggio del rapporto, prevedendo l'attivazione del controllo dell'operatività al di sopra di una determinata soglia, qualora vi sia coerenza rispetto allo scopo e natura del rapporto.

Le misure semplificate di adeguata verifica non si applicano in nessun caso qualora:

- ✚ sussistano o sopravvengano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo;
- ✚ il cliente, pur appartenendo alle categorie sopra indicate, appaia esposto in maniera significativa ad altri fattori di rischio soggettivi o oggettivi;
- ✚ le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducano a escludere la presenza di un basso rischio o comunque rendano consigliabile, in un'ottica cautelativa, un monitoraggio più stringente dello stesso;
- ✚ sussiste, in ogni caso, il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

## **11 OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA**

Le misure rafforzate di adeguata verifica vengono applicate in presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo determinato da specifiche previsioni normative o da autonoma identificazione da parte della procedura informatica di ausilio in uso.



I fattori di alto rischio, come indicati dalla normativa di settore *pro-tempore* vigente, sono allegati al presente documento *sub2*.

Rientrano sempre nel novero dei rapporti a rischio elevato, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, del Decreto Antiriciclaggio:

- i) i rapporti e le operazioni anche occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nei casi indicati dall'art. 24, comma 5, lett. a), del Decreto antiriciclaggio;
- ii) i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario rispondente con sede in un paese terzo;
- iii) i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di PEP;
- iv) i rapporti con clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

Rinviando al paragrafo dedicato di cui alla presente parte, si specifica in tale sede che la qualità di PEP potrebbe non rilevare qualora fosse conseguenza dell'essere titolare effettivo o esecutore di un rapporto continuativo aperto a nome di una pubblica amministrazione così come previsto all'art. 24, comma 5, lett. c), del Decreto Antiriciclaggio.

L'attribuzione del profilo di rischio alto comporta che:

- ✚ le informazioni in possesso delle Società del Gruppo siano approfondite sia in termini qualitativi che quantitativi;
- ✚ le attività di monitoraggio su base continuativa vengano svolte con una frequenza più ravvicinata di quelle svolte nei confronti di clienti con profilo di rischio medio;
- ✚ segnatamente, nei casi di cui al sub i), sub ii) e sub iii), l'operazione anche occasionale possa essere eseguita o il rapporto continuativo possa essere avviato (o proseguito) solo previa autorizzazione dell'Alta Dirigenza.

Le attività di adeguata verifica rafforzata sono svolte con modalità operative che mirano ad acquisire una conoscenza il più approfondita possibile del profilo soggettivo e oggettivo del cliente, tale ad escludere con ragionevole certezza il ricorrere di ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o, in alternativa, a determinare la decisione di trasmettere una segnalazione di operazione sospetta all'UIF.

Per i clienti classificati a rischio alto vengono valutate e verificate, anche in termini di coerenza rispetto al profilo soggettivo e oggettivo dello stesso, le seguenti informazioni integrative (richieste al cliente o ricavate da fonte certificata/attendibile) ed effettuate almeno le seguenti verifiche aggiuntive:

- ✚ fatturato/situazione economica;
- ✚ origine del patrimonio e dei fondi utilizzati nel rapporto;
- ✚ scopo del rapporto e/o destinazione dei fondi;
- ✚ informazioni su soggetti notoriamente legati al cliente;
- ✚ indici reputazionali negativi sono adeguatamente valutati, attentamente acquisiti e monitorati attraverso la consultazione iniziale e costante delle liste fornite dagli strumenti di ausilio;
- ✚ valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche (professionali, di settore economico, di area geografica).

Le Società del Gruppo si astengono dall'instaurazione o dalla prosecuzione di rapporti continuativi o esecuzione di operazioni occasionali di cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede in paesi terzi ad alto rischio.

#### **Focus – Persone Politicamente Esposte**

Le Persone politicamente esposte (e, conseguentemente, i rapporti con queste intrattenuti) sono considerati a più alto rischio di riciclaggio perché, potenzialmente, maggiormente esposti a fenomeni di corruzione. Si precisa che la qualifica di PEP rileva sia per il cliente che per il Titolare effettivo.



**POLICY DI GRUPPO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO**

Codice: **(GRU)-GOV-DNV-POL-03**

**Publicato il: 04/01/2022**

I soggetti preposti all'identificazione e all'adeguata verifica del cliente all'interno del Gruppo Bancario riscontrano la dichiarazione eventualmente effettuata dal cliente sulle liste esterne, facendo altresì riferimento alle notizie presenti su fonti aperte. In questa fase, l'intensità e la profondità delle verifiche sono commisurate al grado di rischio associato al rapporto che si intende instaurare con la Persona politicamente esposta.

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, sono Persone Politicamente Esposte:

Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:	
1) Sono <u>persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche</u> coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:	1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
	1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
	1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
	1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
	1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
	1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
	1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
	1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;



## POLICY DI GRUPPO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO

Codice: (GRU)-GOV-DNV-POL-03

Publicato il: 04/01/2022

	1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
2) sono <u>familiari di persone politicamente esposte</u> :	I genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili
3) sono <u>soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami</u> :	3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta

In caso di rapporti continuativi instaurati con clienti e relativi titolari effettivi che siano PEP, in veste di organi delle pubbliche amministrazioni, devono essere adottate misure di adeguata verifica commisurate al rischio in concreto rilevato, potendosi far riferimento – qualora le circostanze lo consentano - a misure di adeguata verifica ordinaria della clientela. A tale ultimo proposito, si precisa che il Decreto antiriciclaggio considera come “Pubbliche amministrazioni” le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica)

**L'entrata in rapporto – ovvero l'esecuzione di una operazione occasionale - con un cliente/titolare effettivo qualificabile come PEP è sempre subordinata all'autorizzazione da parte dell'Alta Dirigenza.**

**Inoltre, laddove un cliente acquisisca la qualifica di PEP in costanza di rapporto, la prosecuzione dovrà essere autorizzata dai soggetti indicati al paragrafo che precede.**

Le attività di controllo costante del rapporto con questa peculiare categoria di clienti devono essere volte ad individuare tempestivamente l'eventuale acquisizione o le successive variazioni dello status di PEP del cliente o del titolare effettivo del rapporto. Laddove, in costanza di rapporto continuativo, lo status di Pep venga meno verranno mantenute le misure di adeguata verifica rafforzata qualora si ritenga di essere in presenza di un elevato rischio di riciclaggio.

## 12 ADEGUATA VERIFICA TRAMITE TERZI

Nel rispetto dei limiti di quanto previsto dalla Banca d'Italia nella Parte Quinta delle Disposizioni in materia di adeguata verifica la Capogruppo e le Società controllate possono demandare l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a soggetti terzi, ferma la loro piena responsabilità per l'osservanza di detti obblighi.

Nel novero dei soggetti terzi occorre distinguere:

- i) soggetti terzi che possono effettuare tutte le fasi dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante dell'operatività; e
- ii) soggetti terzi che possono solo effettuare l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, inclusa l'acquisizione dei documenti di identità. Rientrano in tale categoria gli agenti in attività finanziaria, ovvero di mediatori creditizi o altri soggetti convenzionati ai sensi della normativa vigente.



Le previsioni di seguito riportate non si applicano ai soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione della Capogruppo, intendendosi per tali le Società controllate alle quali potrebbe essere esternalizzato l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, ferma la piena responsabilità della Capogruppo

Per soggetti terzi di cui al sub i), ovvero soggetti terzi cui delegare tutte le fasi dell'adeguata verifica, devono intendersi gli intermediari bancari e finanziari italiani, comunitari e terzi che applicano misure di prevenzione equivalenti a quelle comunitarie. Nello specifico, tra i soggetti terzi rientrano:

- gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2 del decreto antiriciclaggio;
- gli intermediari bancari e finanziari comunitari;
- gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in paesi terzi, tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela di livello analogo a quelle previste dalle normative comunitarie.

In caso di utilizzo dei soggetti di cui al sub i) gli obblighi di adeguata verifica si considerano assolti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli direttamente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo ovvero all'esecuzione di un'operazione occasionale. L'attestazione è sottoscritta dal personale autorizzato e trasmessa dal terzo attestante alla Società appartenente al Gruppo di riferimento.

L'attestazione conferma espressamente il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante. In particolare, essa contiene:

- ✚ i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- ✚ l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- ✚ le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

A corredo dell'attestazione i soggetti terzi di cui al sub i) devono trasmettere tempestivamente copia dei documenti e delle informazioni acquisiti in caso di specifica richiesta da parte della Società appartenente al Gruppo di riferimento.

Laddove gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi non siano aggiornati, idonei o insufficienti per l'assolvimento degli obblighi previsti, l'Entità appartenente al Gruppo di riferimento provvede a informare il terzo attestante e procede, anche in via diretta, alle necessarie rettifiche o integrazioni fatto salvo il caso in cui si astenga dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una SOS alla UIF.

Per completezza, il Gruppo bancario può standardizzare il processo di acquisizione delle informazioni predisponendo una specifica modulistica per il rilascio delle attestazioni rilasciate dai soggetti terzi di cui al sub i).

Il Gruppo bancario per la sola attività di identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, inclusa l'acquisizione dei documenti di identità, può avvalersi dei soggetti terzi di cui al sub ii), ovvero sia gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi e gli intermediari del credito che, in virtù di apposita convenzione, operano in nome e per conto della Capogruppo o delle Società controllate.

In questi casi, la Società appartenente al Gruppo assicura che la rete distributiva di cui si avvale trasmetta, in ogni caso, i dati e le informazioni acquisiti affinché possa completare la procedura di adeguata verifica mediante:

- ✚ la definizione delle fasi dell'adeguata verifica individuando i dati e le informazioni che è necessario siano trasmessi dai terzi, le modalità e la tempistica della trasmissione;
- ✚ la predisposizione di strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- ✚ la verifica della veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni detenute;
- ✚ l'acquisizione, ove necessario, di informazioni supplementari, dai terzi, dal cliente ovvero da altre fonti.



### 13 ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI. SEGNALAZIONI STATISTICHE ANTIRICICLAGGIO (FLUSSO S.A.R.A.)

Il Gruppo Bancario, conformemente alle indicazioni pervenute con la *“Comunicazione della Banca d’Italia in materia antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari”* del 9 febbraio 2018, assolve agli obblighi di conservazione dei dati mediante la conservazione e l’alimentazione, su base volontaria, dell’Archivio Unico Informatico.

Il Gruppo, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Provvedimento del 24 marzo 2020 di Banca d’Italia in materia di conservazione dei documenti, dati e informazioni e messa a disposizione dei dati e delle informazioni, ha stabilito di adempiere all’obbligo di messa a disposizione dei dati attraverso la prosecuzione della tenuta dell’Archivio Unico Informatico, rientrando nella previsione di cui al punto b) del sopracitato articolo.

Inoltre, in considerazione di quanto previsto dall’art. 8 del Provvedimento del 24 marzo 2020 di Banca d’Italia<sup>5</sup>, il Gruppo ha stabilito di non procedere alla registrazione nell’Archivio Unico Informatico dei rapporti e delle operazioni posti in essere con taluni dei Destinatari delle medesime Disposizioni – come indicati nella nota in calce – attenendosi a tale opzione in maniera costante nel tempo.

La corretta tenuta e gestione dell’AUI, nonché l’inoltro all’Autorità di Vigilanza preposta delle segnalazioni mensili antiriciclaggio aggregate, da parte del Gruppo Bancario è assicurata attraverso:

- ✚ apposito contratto con specifico outsourcer informatico, in base al quale sono stabiliti dettagliati livelli di accordo che garantiscono la conformità del tracciato dell’Archivio Unico Informatico alle disposizioni di legge vigenti;
- ✚ controllo costante della correttezza, completezza e tempestività delle registrazioni effettuate;
- ✚ adeguati strumenti informatici di diagnosi e specifiche misure operative volte a determinare la frequenza dei controlli effettuati e le modalità di informativa delle eventuali anomalie riscontrate a favore degli Organi e delle Funzioni Aziendali;
- ✚ verifiche mensili volte a predeterminare la conformità della struttura del “flusso S.A.R.A.” ai fini di un corretto invio all’Unità di Informazione Finanziaria;
- ✚ predisposizione di adeguati report informativi, con cadenza almeno annuale, a favore degli Organi Aziendali incaricati di effettuare le comunicazioni ai sensi dell’art. 46 Decreto Antiriciclaggio per le violazioni o le anomalie eventualmente riscontrate.

### 14 ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI OGGETTIVE

Il Gruppo Bancario, conformemente alle indicazioni pervenute con le *“Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”* del 28 marzo 2019, assolve gli obblighi di comunicazione relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore

<sup>5</sup> L’art. 8 del Provvedimento del 24 marzo 2020 di Banca d’Italia (“Esenzioni”) prevede, al comma 1, che i destinatari possono non applicare le previsioni di cui agli articoli 5 (“Dati e informazioni da rendere disponibili alle autorità”) e 6 (“Modalità per rendere disponibili i dati e le informazioni”) in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:

- a) intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v), aventi sede in Italia o in un altro Stato membro;
- b) intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell’allegato 1 alle disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela;
- c) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto antiriciclaggio;
- d) la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia.



a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

La corretta trasmissione della Comunicazione all'Autorità di Vigilanza da parte delle Società appartenenti al Gruppo è assicurata attraverso:

- l'adozione di procedure informatiche messe a disposizione dall'*outsourcer* informatico di riferimento;
- l'utilizzo delle procedure segnaletiche messe a disposizione da parte dell'UIF;
- verifiche periodiche sulla correttezza del flusso inoltrato all'UIF.

## 15 SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Il Gruppo Bancario adempie costantemente ai propri obblighi di collaborazione attiva, sia trasmettendo le segnalazioni di operazioni sospette rilevate sia prestando una leale collaborazione a tutte le richieste delle Autorità.

Le Società appartenenti al Gruppo si sono dotate di adeguate procedure organizzative, normative ed informatiche specificatamente volte a garantire la celerità nell'esame delle segnalazioni pervenute al Responsabile SOS unitamente alla possibilità di approfondimento delle stesse tramite ricorso a tutte le fonti informative presenti nel Gruppo Bancario.

Le procedure per la segnalazione di operazioni sospette sono rese note a tutto il personale dipendente e ai collaboratori, unitamente ai mezzi posti a disposizione per l'inoltro della segnalazione al Responsabile SOS.

Tali misure sono predisposte nel rispetto della massima riservatezza dell'identità del soggetto segnalante, il cui nominativo e le cui deduzioni sono conservate, a cura della Funzione Antiriciclaggio o di Servizi/Funzioni dallo stesso delegati, in appositi archivi ad accesso riservato, secondo le misure previste dalla normativa in materia di Privacy (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE").

Le procedure informatiche di supporto all'individuazione delle operazioni sospette assicurano tale riservatezza attraverso differenti livelli di accesso, garantendo al Responsabile SOS ed alle risorse e funzioni da questo individuate la possibilità di trarre evidenze integrate e complete di quanto necessario all'inoltro della segnalazione all'UIF.

Le altre strutture della Capogruppo così come delle Società controllate forniscono, anche di propria iniziativa, al Responsabile SOS ed alle strutture/funzioni che lo coadiuvano, ogni elemento utile per l'assolvimento dei compiti, tra i quali le richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria di accertamenti a carico di clientela del Gruppo Bancario.

### SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

L'art. 48 del Decreto antiriciclaggio prescrive, di dotarsi di procedure per la segnalazione al proprio interno delle violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (c.d. *whistleblowing*).

La Capogruppo ha, quindi, adottato specifiche procedure per agevolare la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti e collaboratori, di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, garantendo:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- la previsione di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.



All'interno del Gruppo è stato individuato, in conformità alla disciplina dei Sistemi Interni di Segnalazione delle Violazioni (*whistleblowing*), il Responsabile dell'Internal audit come Responsabile del sistema interno delle segnalazioni per la Banca del Fucino e il Referente dell'Internal Audit per la società bancaria controllata, organi a cui sono attribuiti i compiti di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni delle violazioni.

## **16 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Le Società appartenenti al Gruppo realizzano, con continuità e sistematicità, programmi interni di formazione del personale e dei vertici aziendali in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

I piani formativi comprendono attività finalizzate alla corretta applicazione degli adempimenti normativi ed al riconoscimento di attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Detti piani sono organizzati almeno in due livelli - generale e specialistico - costantemente aggiornati, ed erogati a cadenze regolari in relazione alle necessità costantemente rilevate dalla Funzione Antiriciclaggio.

I programmi di formazione si attengono ai seguenti principi e criteri:

- ✚ la Capogruppo e Le Società controllate pongono in essere un'attenta opera di addestramento e di formazione di tutto il personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio; un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto;
- ✚ tutto il personale deve essere portato a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi;
- ✚ l'addestramento e la formazione del personale devono riservare particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione di coloro che sono a più diretto contatto con la clientela;
- ✚ specifici programmi di formazione appaiono opportuni per il personale appartenente alla Funzione Antiriciclaggio e relativi referenti; a tali dipendenti si richiede un continuo aggiornamento in merito all'evoluzione delle misure di prevenzione nonché sugli schemi tipici di anomalia licenziati dalla UIF;
- ✚ l'attività di qualificazione del personale deve rivestire carattere di continuità e di sistematicità e va svolta nell'ambito di programmi organici;
- ✚ un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dalle associazioni di categoria o da altri organismi esterni, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace;
- ✚ particolare rilevanza assumono i corsi per il personale neoassunto, con lo specifico scopo di fornire le nozioni di base in materia.

Con cadenza almeno annuale, la Funzione Antiriciclaggio di ciascuna società sottopone agli Organi Sociali una relazione contenente:

- ✚ metodologia utilizzata per definire le esigenze formative, i destinatari, le priorità ed i contenuti dell'attività formativa;
- ✚ modalità e contenuti principali dell'attività formativa in relazione ai destinatari della stessa;
- ✚ consuntivo ed eventuali evidenze circa gli esiti dell'attività formativa (grado di partecipazione, recepimento etc.);
- ✚ piano dell'attività formativa per l'anno successivo.



## **17 FLUSSI INFORMATIVI**

Ciascuna Società appartenente al Gruppo Bancario adotta procedure che assicurano adeguati flussi informativi tra gli Organi Sociali e le altre strutture deputate a mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Di seguito, sono individuati i soggetti tenuti ad inviare, su base regolare e nei termini di seguito indicati, i flussi informativi in argomento.

### **17.1 Flussi dell'Organo con Funzione di controllo**

L'Organo con Funzione di controllo, ad evento ovvero in caso di variazioni organizzative significative, fornisce all'Organo con Funzione di gestione e supervisione strategica un parere in ordine all'adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'Organo con Funzione di controllo informa senza ritardo Banca d'Italia in caso di violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge e delle relative disposizioni di attuazione.

### **17.2 Flussi della Funzione Antiriciclaggio**

La Funzione Antiriciclaggio rendiconta almeno annualmente, agli Organi Societari e alla Funzione Internal Audit delle attività svolte nel corso dell'esercizio precedente in termini di: (i) relazione annuale della Funzione; (ii) esiti dell'esercizio di autovalutazione; (iii) piano delle attività programmate e delle verifiche effettuate.

Tale rendicontazione deve essere approvata dall'Organo con Funzione di gestione e supervisione e trasmessa alla Banca d'Italia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento da parte della stessa Funzione Antiriciclaggio.

In caso di modifica della normativa interna in materia di antiriciclaggio e di antiterrorismo la Funzione Antiriciclaggio sottopone all'Organo con Funzione di gestione e supervisione strategica le modifiche/integrazioni alla Policy Antiriciclaggio suggerite, al fine di implementarne una versione aggiornata. Tali modifiche sono successivamente diffuse nell'ambito del Gruppo bancario.

La Funzione Antiriciclaggio informa periodicamente gli Organi Sociali in ordine agli esiti delle verifiche svolte nel tempo, dando evidenza delle eventuali carenze riscontrate e formulando suggerimenti per l'implementazione delle aree di riferimento.

Laddove siano riscontrate potenziali violazioni a qualsiasi livello, la Funzione Antiriciclaggio informa tempestivamente gli Organi Sociali e le Funzioni di controllo individuando le iniziative correttive al fine di mitigare il rischio potenziale cui la Società di riferimento, ovvero il Gruppo Bancario, è esposto.

### **17.3 Flussi del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette**

Il Responsabile delle SOS redige almeno annualmente una informativa destinata agli Organi Aziendali e alle altre Funzioni di controllo contenente una relazione sintetica delle SOS effettuate nonché degli eventuali contatti rilevanti con le Autorità.

### **17.4 Flussi della Funzione Internal Audit**

La Funzione Internal Audit rendiconta almeno annualmente, o ad evento in caso di modifiche organizzative o normative sostanziali, agli Organi Aziendali delle attività svolte nel corso dell'esercizio precedente in termini di: relazione annuale della funzione; piano delle attività e delle verifiche effettuate e in corso.

Laddove siano riscontrate potenziali violazioni della normativa antiriciclaggio a qualsiasi livello, la Funzione Internal Audit informa tempestivamente gli Organi Aziendali e le altre Funzioni di controllo individuando le iniziative correttive a mitigare il rischio potenziale cui il Gruppo bancario è esposto.



***17.5 Alta Dirigenza, le Funzioni di controllo e le altre strutture del Gruppo***

---

L'Alta Dirigenza, le Funzioni di controllo diverse da quella Antiriciclaggio e tutte le strutture del Gruppo bancario informano tempestivamente la Funzione Antiriciclaggio di pertinenza in caso di operazioni potenzialmente sospette, così come delle eventuali anomalie operative che possono incidere sul rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui il Gruppo Bancario è esposto.



**ALLEGATO 1**

**– ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA: FATTORI DI BASSO RISCHIO –**

Vengono, di seguito, indicati “fattori di basso rischio” individuati all’art. 23, comma 2, del Decreto antiriciclaggio.

A) Indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:

- 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- 3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c);

B) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

- 1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
- 2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
- 3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- 4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
- 5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità;

C) indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in:

- 1) Stati membri;
- 2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- 3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali;
- 4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

Quanto sopra elencato riceve ulteriori specificazioni nelle Disposizioni in materia di Adeguata verifica della clientela da ultimo divulgate dalla Banca d'Italia in data 30 luglio 2019:

A) Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:

- 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;



3) clienti che sono residenti o hanno sede in aree geografiche a basso rischio. Questo fattore ricorre nei casi in cui il cliente o il titolare effettivo siano residenti, abbiano la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi o aree geografiche a basso rischio, in base ai criteri della lettera C);

4) intermediari bancari e finanziari elencati all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio- a eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s), v) - e intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, i destinatari considerano, tra l'altro, l'eventuale adozione, nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio.

**B) Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:**

1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami indicati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, quando il premio annuale non eccede 1.000euro o il premio unico non è di importo superiore a 2.500 euro;

2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, se esse non prevedono clausole di riscatto diverse da quelle previste dall'articolo 14 del medesimo decreto e non possono servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;

3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;

5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità. Si fa riferimento a prodotti e servizi poco esposti a un possibile utilizzo per fini illeciti. Rilevano in tale ambito prodotti con funzionalità limitate (es., con una soglia predeterminata di operatività o subordinati all'acquisto di uno specifico bene o servizio per il consumatore) e che non consentano l'anonimato o l'occultamento dell'identità del cliente e/o del titolare effettivo.

**C) Fattori di basso rischio geografici:**

1) paesi comunitari;

2) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio. Si fa riferimento ai paesi con presidi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva antiriciclaggio e che sono associati a bassi livelli di commissione dei reati presupposto;

3) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono le "Analisi nazionali del rischio" (cd. National Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione contro le pratiche di corruzione; i rapporti mondiali sulla droga (World Drug Report) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;

4) paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti (es. rapporti di valutazione reciproca ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata), siano dotati di un efficace sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (es., MoneyVal); l'elenco del GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; i rapporti adottati dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP); le



informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.

**ALLEGATO 2**  
**– ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA: FATTORI DI ALTO RISCHIO –**

Si provvede a fornire l'elenco completo dei "fattori di alto rischio" individuati all'art. 24, comma 2, del Decreto antiriciclaggio:

A) Fattori di rischio relativi al cliente quali:

- 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);
- 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
- 6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta.

B) Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

- 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
- 5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché' avorio e specie protette.

C) Fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

- 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
- 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.



I fattori elencati hanno ricevuto ulteriori specificazioni nelle Disposizioni in materia di Adeguata verifica della clientela, da ultimo divulgate dalla Banca d'Italia in data 30 luglio 2019:

A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:

1) rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente o l'esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erronee o non sono in grado di produrre documentazione sulla propria identità, salvo i casi legittimi, quali quello dei richiedenti asilo. Sono tenuti in considerazione, altresì, eventuali comportamenti sintomatici della volontà del cliente di evitare l'instaurazione di un rapporto continuativo, ad esempio, quando il cliente chiede di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole;

2) clienti e titolare effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. Questo fattore ricorre quando il cliente o il titolare effettivo sono residenti o hanno la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi a rischio elevato, secondo i criteri previsti dalla lettera C. In particolare, quando il cliente è residente o ha sede in un'area geografica a rischio elevato è opportuno valutare se sussiste una valida ragione economica o legale che giustifica la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti o se le necessità finanziarie del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel paese di residenza o in cui il cliente ha sede;

3) indici reputazionali negativi relativi al cliente, al titolare effettivo e all'esecutore. Rileva, tra l'altro, la sussistenza di: procedimenti penali, quando questa informazione è notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l'utilizzo da parte del destinatario ai sensi del codice di procedura penale; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o del titolare effettivo. I destinatari considerano, altresì, la sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF in relazione al cliente o al titolare effettivo. I destinatari tengono conto anche di informazioni - pubblicamente accessibili - esterne al patrimonio informativo aziendale. Nel valutare le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative, i destinatari ne considerano la fondatezza e l'attendibilità basandosi, in particolare, sulla qualità e sull'indipendenza delle fonti informative e sulla ricorrenza delle informazioni. Rilevano, tra l'altro, le informazioni relative all'attività esercitate, anche in passato, dal cliente e dal titolare effettivo e quelle riguardanti soggetti notoriamente legati al cliente o al titolare effettivo in virtù, ad esempio, di rapporti familiari o d'affari. Resta ferma la necessità di verificare la ricorrenza di nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

4) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale. È il caso, a titolo esemplificativo, di trust, società fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari. Specifica attenzione è posta a strutture societarie e trust qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in paesi che, in esito alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano rating sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al "Risultato immediato" (*Immediate Outcome*) n. 5 in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust. Si considerano altresì a elevato rischio le entità aventi sede in paesi che presentano valutazioni negative del *Global Forum* dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Con riferimento alle società fiduciarie, la vigilanza della Banca d'Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che può determinare l'applicazione di misure ordinarie di



adeguata verifica. Nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, rileva l'utilizzo improprio delle società veicolo per schermare la titolarità effettiva di determinate attività, ostacolando la corretta ricostruzione dei flussi finanziari da queste generati;

5) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (cd. *nominee shareholder*). Si fa riferimento, nella prima ipotesi, a casi di società costituite o patrimonializzate attraverso strumenti al portatore, soprattutto se emessi in paesi esteri che, in base alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano rating sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni n. 24 e n. 25 e al Risultato immediato (*Immediate Outcome*) n. 5, in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust;

6) tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e "soggetti convenzionati e agenti" nel servizio di rimessa di denaro;

7) tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione. Si tratta, in particolare, di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili;

8) cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;

9) assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta. Occorre considerare la forma giuridica adottata dal cliente, specie ove presenti particolari elementi di complessità od opacità che impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o di eventuali collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi sede in aree geografiche a rischio elevato.

**B) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:**

1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare. Rilevano i servizi di gestione patrimoniale prestati a favore di clientela con elevate disponibilità economiche, specie se provenienti da settori economici ad alto rischio;

2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identità del cliente o del titolare effettivo. Rilevano, ad esempio, le carte prepagate anonime emesse da intermediari esteri, le azioni al portatore, le operazioni riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in valuta virtuale e viceversa;

3) operazioni in contante frequenti e ingiustificate, caratterizzate dall'utilizzo di banconote in euro di grosso taglio ovvero dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti;

4) operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro. In questo ambito, i destinatari richiedono al cliente copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, e approfondiscono eventuali comportamenti di rifiuto o riluttanza a fornire la documentazione;

5) rapporti continuativi od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento. Si considerano adeguati i meccanismi e le procedure individuati dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio e dall'Allegato 3 delle presenti disposizioni;



6) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività. Rilevano, a titolo esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale o triangolazioni di natura commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa, caratterizzate da pagamenti disposti da società estere prive di legami con l'intestatario della fattura, specie se con sede in aree geografiche a rischio elevato. Rientra in questo ambito, altresì, la ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente;

7) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti. Il destinatario deve essere in grado di identificare e valutare i rischi associati al prodotto o servizio innovativo offerto.

C) Fattori di rischio elevato geografici:

1) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (es., MoneyVal); l'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme*, FSAP); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori;

2) paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti. Tra le fonti autorevoli e indipendenti possono rientrare le "Analisi nazionali del rischio" (cd. *National Risk Assessment*); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonché i rapporti mondiali sulla droga (*World Drug Report*) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;

3) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali. Al riguardo, i destinatari osservano i provvedimenti emanati dall'Unione europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 in attuazione di Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

4) paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche. Sono di ausilio nell'individuazione di tali paesi i rapporti in materia di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali, quali *Europol*;

5) paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi del cd. *Common Reporting Standard*; rilevano inoltre i rating assegnati alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del GAFI ed ai "Risultati immediati" (*Immediate Outcomes*) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali.